

spera sarà con l'aiuto di Dio il futuro imperatore, come gli abbiamo concesso, e verso i successori di lui che personalmente chiedono questo privilegio a questa Sede Apostolica.

Che se la perversità di uomini impi ed iniqui prevarrà tanto, da rendere impossibile nell'Urbe una elezione incorrotta, genuina e libera, i Cardinali Vescovi con i Chierici e con

I laici cattolici, sia pur pochi, abbiano il potere di eleggere il Pontefice della Sede Apostolica, dove stimino più opportuno.

(Chiesa e Stato attraverso i secoli. Documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Entler e John B. Morrall dell'Università di Dublino, Milano, Vita e Pensiero, 1956)

Il primato di Roma nel pensiero di Pier Damiani e di papa Gregorio VII

a. Da una lettera di Pier Damiani al monaco ildebrando, cioè al futuro Gregorio VII (1075)

Soltanto chi si impegna abitualmente negli affari ecclesiastici può comprendere chiaramente quanto sia efficace il primato della Chiesa di Roma nel conservare la regola della giustizia e dell'equità canonica e quanto vigore esso abbia nel regolare con venientemente la disciplina dello stato ecclesiastico. In ogni caso, chi è inesperto fa poco conto del primato, chi è pratico lo tiene in alta considerazione. Come infatti trascurate armi chi non si interessa di battaglie, così, al contrario, si arma ansiosamente chi è animato a trarre onore da desideri di vittoria.

Ora, non potrei paragonare in modo improprio il primato della Chiesa di Roma alle armi, perché, mentre essa soltanto, posta al vertice di tutta la religione cristiana, grazie alla cattedra di san Pietro, regna nell'orbe terreste su tutte quante le chiese, come un comandante davanti alla schiera dei fedeli, sostanzia dalla forza dei loro cuori e fortifica dall'autorità di una prerogativa speciale, essa tronca con la spada del Vangelo il collo di coloro che resistono alla verità e con-

duce armoniosamente, tutta, la milizia di Cristo a combattere vittoriosamente nell'unità di una sola carità di una sola fede.

(MSH, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV/2; Die Briefe des Petrus Damiani, München, 1988)

b. Dal *Dictatus papae* di Gregorio VII

1. La Chiesa romana è stata fondata da un solo Signore.
2. Solo il romano pontefice è definito a giusto titolo universale.
3. Solo lui può deporre o assolvere i vescovi.
4. Il suo legato, in un Concilio, è al di sopra di tutti i vescovi, anche se è loro inferiore per grado, e può pronunciare una sentenza di deposizione contro di essi.
5. Il papa può deporre gli assenti.
6. Non si deve abitare sotto lo stesso tetto di coloro che sono stati scomunicati da lui.
7. Egli solo può, secondo l'opportunità, stabilire delle nuove leggi, costituire delle nuove comunità, trasformare una collegiata in abazia e viceversa, dividere un vescovato ricco o unire dei vescovati poveri.

8. Egli solo può usare le insegne imperiali.
9. Soltanto al papa tutti i principi baciano i piedi.
10. Egli è il solo il cui nome sia pronunciato in tutte le chiese.
11. Il suo nome è unico nel mondo.
12. A lui è permesso deporre gli imperatori.
13. A lui è permesso trasferire i vescovi da una sede all'altra se c'è necessità.
14. Egli può ordinare dove vuole un chierico di una chiesa qualsiasi.
15. Colui che è stato ordinato da lui può ricevere la chiesa d'un altro, ma non fare il soldato, e non deve ricevere da alcun vescovo un grado superiore.
16. Nessuno sinodo sia definito generale senza suo ordine.
17. Non esiste nessun testo canonico al di fuori della sua autorità.
18. La sua decisione non deve essere riformata da alcuno ed egli solo può riformare le decisioni di tutti.
19. Egli non deve essere giudicato da nessuno.
20. Nessuno osti condannare colui che ha fatto appello alla sede apostolica.
21. Gli affari gravi concernenti una chiesa qualsiasi devono essergli riferiti.
22. La Chiesa romana non ha mai errato, come attesta la Scrittura e mai commetterà errori.
23. Il romano pontefice, se è ordinato secondo i canoni, è indubbiamente, attraverso i meriti di san Pietro, stabilito nella santità, come testimonia sant'Ennodio, vescovo di Pavia, in accordo con numerosi Padri, come si può vedere nei decreti del beato papa Simmaco.
24. Su ordine e con autorizzazione del papa, è permesso ai sudditi di lanciare un'accusa.
25. Egli può, senza bisogno di un'assemblea sinodale, deporre o assolvere i vescovi.
26. Colui che non è d'accordo con la Chiesa non deve essere considerato cattolico.
27. Il papa può liberare dal giuramento di fedeltà i sudditi di principi impi.

(Meslin - Loew la cura di, *Autobiografia della Chiesa cit.*)

5. Il grande urto fra impero e papato: Enrico IV e Gregorio VII

I contrasti dell'impero con Roma divennero scontro aperto quando nel 1075 Gregorio VII non si limitò più a condannare la simonia, ma giunse a proibire a ogni potestà secolare di «dare» un vescovato e ai metropolitani (cioè agli arcivescovi: cfr. sopra, cap. VII, par. 5) di consecrare chi avesse ricevuto un vescovato da un laico. Si trattava di una disposizione senza precedenti, che tuttavia, nonostante le intenzioni del papa, non colpiva le vere cause dell'intracciarsi degli interessi del potere politico e della potenza aristocratica con le istituzioni ecclesiastiche: esse consistevano nella ricchezza economica e nell'esercizio di prerogative politiche da parte delle chiese eminenti.

Per Enrico IV, accettare il decreto preparava nell'impero

NUOVI SISTEMI DI LOTTA ANTIERETICALE

La crociata: il massacro di Beziers nel racconto dei legati papali (1209)

«[...] La città di Beziers fu presa e poiché i nostri non guardarono né a dignità, né a sesso, né a età, quasi ventimila uomini morirono di spada. Fatta così una grandissima strage di uomini, la città fu saccheggiata e bruciata: così la colpì il mirabile castigo divino».

(P. L., CCCXVI, c. 139, c., trad. it. in G. Miccoli, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia*, III/1, Einaudi, Torino 1974, p. 699)

La ricerca degli eretici: disposizioni del IV Concilio Lateranense (1215)

Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve personalmente o per mezzo dell'arcidiacono o per mezzo di persone capaci e oneste, visitare, due, o almeno una volta all'anno, la sua diocesi, se vi è notizia della presenza di eretici, ed ivi costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a giurare se vi sono degli eretici, o gente che tiene rinnioni segrete, o che si allontana nella vita e nei costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo convochi gli accusati alla sua presenza; e se questi non si saranno giustificati dalla colpa loro imputata, o se dopo l'espiazione ricadranno nella loro primitiva perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del giuramento e con iprovervole ostinazione non volesse giurare, per questo motivo sia considerato eretico.

(*Concilium oecumenicum delecta*, Roma 1962, p. 262, trad. it. in *Decisioni dei concili ecumenici*, a cura di G. Alberigo, Utet, Torino 1978, p. 228)

La creazione di un nuovo corpo di predicatori: l'esempio dei domenicani

Ritornando adunque dopo il Concilio il sermo di Dio messer santo Domenico a li suoi fratri, manifestò a loro quel che 'l Sommo Pontefice li aveva detto. Ed erano allora i fratri in numero di sedici. I quali poco stante, chiamato l'aiuto de lo Spirito Santo, la Regola di messer santo Agostino, dottore e predicatore nobile, essi che per operazione e per nome doveano essere Predicatori, in uno animo elessero, pigliando sopra ciò certe consuetudini, le quali ordinaro che li dovevano osservare per forma di costituzioni. Ne le quali il provviduro e savio padre messer santo Domenico, intorno a' principii dell'Ordine suo non abbiendo a disdegno le vie de' Santi Padri i quali erano passati innanzi, in tal maniera volle tenere lo mezzo, a ciò che i figliuoli che nascessero e che si levassero di lui avessero un modo di debita perfezione nel quale stesso saldi, e a ciò che non mancasse loro di poter montare più su per meglioamento continuo, sappiendo ch'elli è scritto: *La via de' giusti va innanzi come luce splendida, e cresce infino al perfetto giorno*?. E questo fece molto con sigliatamente, a ciò che, sed elli si fosse steso in alto sopra modo, i figliuoli che venissero

1 Dopo il Concilio Lateranense IV (1215), durante il quale papa Innocenzo III aveva suggerito a Domenico

«...o tu più tosto non fosseno costretti di tornare indietro che d'andare innanzi, e così sarebbe loro rimproverato degnamente quella parola ch'è scritta nel santo Vangelo: questo Ordine comincio a edificare, e non ha potuto compiere». Per la qual cosa, a ciò che l'ufficio de la predicazione, a la quale sommariamente doveano intendere, non potesse essere impedimento¹ puossersi in cuore d'altoia innanzi tutte le possessioni e tutte le rendite al posturo rinunziare. La qual cosa poi, nel primato Capitulo Generale che si fece a Bologna, affettuosamente e compiutamente per ferma e stante costituzione misero un effetto perpetuale.

(*Monumenta Ordinis Fratrum Predicatorum Historica*, a cura di H. C. Scheeben, XVI, Roma 1935, trad. recentissima in *Protonari minor del Trecento*, Ricciardi, Milano-Napoli 1954, pp. 783-84)

Dal «Testamento» di frate Francesco

Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. E voglio fermamente che tutti gli altri fratri lavorino di un lavoro onesto. Chi non sa impari, non per desiderio di ricevere il prezzo del lavoro, ma per dare l'esempio e per cacciare l'ozio. E quando non ci verrà dato il compenso del nostro lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina porta a porta. [...] Badino i fratri di non accettare assolutamente le chiese, i poveri abitacoli e tutto ciò che viene costruito per essi, se essi non vi stessero in qualità di ospiti come gli stranieri e i pellegrini, secondo quanto conviene alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola.

(Francesco d'Assisi, *Test. 5 e 7*, in H. Boehmer, *Analekten zur Geschichte des Franziscus von Assisi*, II, Tübingen 1930, p. 25 sg., trad. it. in Miccoli, *La storia religiosa cit.*, p. 758)

La testimonianza del cistercense Goffredo di Auxerre (fine XII secolo)

Lione, prima sede [vescovile] delle Gallie, ha creato nuovi apostoli, né si è vergognata di associar loro delle apostole. A demolire la vigna del Signore si son fatte avanti le piccole volpi, persone disprezzabili e proprio indegne, che usurpano l'ufficio della predicazione pur essendo del tutto o quasi illetterate, ma ancor più prive dello Spirito. [...] Hanno attraversato città e villaggi sotto il pretesto della povertà e la scusa della predicazione, vivendo indipendentemente di pane altrui senza lavorare con le proprie mani. [...] L'iniziatore, detto Vandeseio dal luogo di nascita, aburrò tale setta, convinto da ragioni manifeste della propria sacrillega presunzione, nel concilio di Lione alla presenza e sotto la presidenza [...] di Enrico vescovo di Albano, allora legato della sede apostolica, e di Guiscardo arcivescovo di quella chiesa¹, di pia memoria, al fianco dei quali anche noi umilmente eravamo, con intorno un gran numero di persone onorabili, soprattutto sacerdoti. Ma egli, tornato al vomito, non ha cessato di raccogliere e di disseminare discepoli, tra i quali non mancano anche misere donnicciole cariche di peccati che penetrano nelle case altrui, curiose e chiacchierone, stonate, malvagie, impudenti, come quelle due fra loro che, per un quinquennio nelle schiere di quei nefandi, avevano aggredito con le peggiori offese il venerabile vescovo della città di Clermont — egli l'aveva rivelato a molti —, il quale con minacce e parole suadenti aveva spirito ad allontanarsi dalla setta le stesse donne trovate a predicare nella sua diocesi. Dunque, bestemmiando in modo turpe, esse lanciavano in faccia al vescovo i loro vizi e pubblicamente proclamavano: «Dopo la predicazione ogni giorno più lautamente mangiavamo, ci sceglievamo quasi ogni notte nuovi amanti, trascorrevamo il tempo senza essere sottoposte